Cassazione penale, Sez. II, sent. 12 febbraio 2019 (dep. 17 maggio 2019), n. 21712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –
Dott. DI PAOLA Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA;

nei confronti di:

M.A., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 09/10/2018 del Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Paola Sergio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
udito l'Avv. Gianfranco D'Alessandro, nell'interesse dell'indagata M.A., che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/9/2018 il G.i.p del Tribunale di Enna aveva accolto in parte la richiesta di sequestro per equivalente, formulata dall'ufficio del P.m., relativamente al denaro e alle altre utilità tratte da C.P.S., indagato per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. per aver conseguito, falsificando alcuni documenti e con artifici, il "diritto all'aiuto" previsto dalla normativa dell'Unione Europea; aveva, invece, rigettato l'analoga richiesta diretta nei confronti di M.A., titolare della società agricola " ", cui erano stati ceduti i diritti all'aiuto di provenienza delittuosa (diritti prima trasferiti a tale V.R. e da costei alla M.), nei cui confronti il P.m. aveva ipotizzato il delitto di cui all'art. 648 ter c.p..

2. Avverso la pronuncia che non aveva accolto la richiesta di sequestro proponeva appello il P.M., impugnazione che veniva rigettata con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso; condivisa con

l'ordinanza del G.i.p. la sussistenza del quadro indiziario, quanto alle condotte artificiose e fraudolente del C., il Tribunale riteneva che i successivi trasferimenti dei "diritti all'aiuto", qualificati come titoli che legittimavano il soggetto cui erano stati ceduti ad accedere alle contribuzioni previste dall'ordinamento dell'Unione per gli operatori del settore agricolo, non potessero integrare la nozione di reimpiego dei medesimi titoli in attività produttive da parte della M.; osservava il Tribunale che, richiedendo la norma dell'art. 648 ter c.p., lo scopo della dissimulazione della provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità (al pari del delitto di riciclaggio), con l'ulteriore elemento del perseguimento di tale scopo mediante il ricorso ad attività economiche o finanziarie, la mera qualità di imprenditore agricolo, posseduta dall'indagata, e la circostanza dell'utilizzo dei diritti all'aiuto per ottenere indebite contribuzioni, non fossero elementi sufficienti per affermare che l'utilizzo di quei titoli fosse finalizzato all'impiego nell'attività svolta dall'imprenditore, non risultando né la destinazione dei contributi conseguiti alla valorizzazione delle attività agricole svolte, né la rilevanza autonoma di attività, di tipo contabile e ammnistrativo, qualificabili come attività connesse ai sensi dell'art. 2195 c.c..

3.1. Propone ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Enna, deducendo con il primo motivo di ricorso, la violazione delle norme previste dai regolamenti dell'Unione Europea, relativi alla disciplina dei "diritti all'aiuto", quanto alla natura giuridica di quei titoli e alla loro destinazione nelle richieste di contribuzioni all'Unione Europea; premessa la qualifica dei diritti all'aiuto come beni mobili immateriali registrati, il ricorrente deduce l'attribuzione di un valore economico autonomo a tali titoli (attestato dall'esistenza di un mercato ove i titoli sono oggetto di quotazione e contrattazione, dalla loro trasferibilità mediante negozi giuridici, dall'inserimento dei titoli nel patrimonio dell'azienda agricola condotta dall'imprenditore titolare dei diritti all'aiuto), la cui gestione integra la nozione di attività economica, oltre che quella di attività finanziaria (quanto alla gestione e all'impiego come componente essenziale per le richieste di domande uniche di pagamento - DUP -). Era pertanto erronea la conclusione cui era giunto il Tribunale, escludendo che la gestione dei diritti all'aiuto fosse un'attività collegata con l'attività imprenditoriale.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 648 ter c.p., per aver escluso la sussumibilità nella fattispecie incriminatrice della condotta realizzata con il reimpiego dei diritti all'aiuto con conduzione di terreni agricoli regolari, qualificando tale condotta unicamente in termini di fraudolento conseguimento delle contribuzioni previste dalla disciplina dell'Unione Europea, senza considerare l'impatto del reimpiego dei diritti di aiuto di provenienza delittuosa con destinazione di maggiori risorse a soggetti non legittimati e con la conseguente alterazione del sistema di erogazioni a sostegno del reddito degli imprenditori agricoli e, quindi, del corretto svolgersi della concorrenza tra imprenditori.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 648 ter c.p., quanto all'erronea individuazione delle nozioni di attività economica e finanziaria, e della nozione di imprenditore agricolo e delle attività connesse a quello specifico statuto imprenditoriale; il reimpiego dei diritti di aiuto, attraverso l'inserimento nelle domande uniche di pagamento, costituisce un'attività economica svolta nell'ambito dell'attività dell'impresa agricola, proprio in considerazione delle particolari caratteristiche delle misure di sostegno che l'Unione assicura agli imprenditori agricoli, anche in assenza di specifiche descrizioni della quantità e delle caratteristiche della produzione di prodotti agricoli; si tratta di attività economica che si inquadra nella nozione di attività connessa; era erronea l'affermazione del Tribunale che invece riteneva indispensabile l'impiego di capitali, e non anche di altre utilità, quali i diritti all'aiuto, ritenendo astratto l'impiego realizzato attraverso i diritti di aiuto (che, invece, erano requisiti necessari e indispensabili per l'accesso alle contribuzioni dell'Unione) e escludendo che la gestione dei diritti di aiuto, mediante l'inoltro delle domane uniche di pagamento, potesse integrare un'attività di tipo economico connessa allo svolgimento dell'attività dell'imprenditore agricolo.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di norme processuali, per avere il Tribunale valutato il profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della V., che aveva ceduto i titoli all'indagata, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello.

3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione, in riferimento alla valutazione delle nozioni di imprenditore agricolo e dell'oggetto della condotta di reimpiego, ritenendo che tali vizi, per la loro gravità, avessero comportato la mancanza di motivazione, censurabile quale violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. I primi tre motivi di ricorso, che sono strettamente collegati fra loro poiché deducono violazioni di legge che attengono all'individuazione degli elementi che compongono la struttura del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. (la nozione di reimpiego, la riconducibilità dei diritti all'aiuto, disciplinati dalla normativa dell'Unione Europea, nelle categorie dei beni e delle altre utilità considerate dall'art. 648 ter c.p., l'utilizzo di quei beni come esplicazione di attività economiche o finanziarie) sono fondati.

1.2. Il primo aspetto da prendere in considerazione è quello dell'esatta individuazione della natura giuridica dei diritti all'aiuto, operazione ermeneutica funzionale rispetto alla valutazione delle operazioni giuridiche aventi ad oggetto i diritti all'aiuto e al loro eventuale inquadramento nell'esercizio di attività economiche o finanziarie.

La complessa disciplina che i regolamenti dell'Unione hanno dettato per i diritti all'aiuto mette in luce le caratteristiche concernenti la loro funzione nell'esercizio delle attività agricole, le modalità di attribuzione dei diritti ai soggetti che operano nel settore imprenditoriale dell'agricoltura, il regime di circolazione dei diritti. I diritti all'aiuto, secondo le indicazioni programmatiche del legislatore dell'Unione, rappresentano una misura di sostegno al reddito dei soggetti che svolgono attività nell'agricoltura, non più collegata al prodotto ottenuto ma alla produzione in astratto ritraibile dalla titolarità o dall'utilizzo di terreni agricoli, anche solo attraverso il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (considerando n. 24 del regolamento 1782/2003). La loro individuazione è stata operata riconoscendo gli aventi titolo in coloro che avevano svolto attività agricole in un determinato arco temporale (2000-2002) e avevano percepito pagamenti diretti dall'Unione, fissando il numero e il valore dei diritti in correlazione all'estensione del terreno utilizzato per conseguire quei pagamenti (artt. 34 e 43 regolamento 1782/2003).

La trasferibilità dei diritti all'aiuto rappresenta lo strumento per consentire l'accesso alle misure di sostegno agli agricoltori che svolgono attività agricole, ma che non abbiano in passato ottenuto forme di sostegno al reddito; ove siano titolari di superfici potenzialmente ammissibili alle domande di pagamento, ma non siano titolari di diritti di aiuto, potranno acquistarli dai titolari (che non intendano proseguire le attività agricole o possiedano terreni in superficie inferiore a quella utilizzabile con i diritti di aiuto di cui sono titolari: considerando n. 30 e art. 33 del regolamento 1782/2003).

Queste caratteristiche dei diritti all'aiuto conducono a riconoscere ad essi la qualifica di beni aventi contenuto economico (come conferma del resto la possibilità di costituire in pegno i diritti di aiuto, con riferimento alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola: D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, art. 18, come modificato dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 2), beni mobili che sono soggetti a regime di pubblicità interna, attraverso il registro in cui sono annotati sia i diritti, sia i loro trasferimenti (D.L. 9 settembre 2005 n. 182, art. 3, comma 1, convertito in L. 11 novembre 2005, n. 231); nella misura in cui i diritti possono esser utilizzati come strumento per accedere alle misure di sostegno previste dalla normativa Europea, essi rappresentano dei titoli che legittimano, in presenza delle condizioni richieste dalla disciplina regolamentare dell'Unione, la percezione di erogazioni in favore dei soggetti che svolgono attività organizzate nel settore dell'agricoltura.

1.3. Orbene, queste peculiarità, unite alla sicura esistenza di un mercato in cui i titoli possono essere scambiati e al valore economico che quei titoli possiedono, implicano che tali beni concorrono a formare il patrimonio dell'azienda in cui essi sono impiegati, al pari delle immobilizzazioni diverse da quelle materiali.

Se, dunque, i diritti all'aiuto costituiscono beni che entrano a far parte del patrimonio aziendale, di particolare rilevanza perché strumenti idonei e necessari per assicurare, agli imprenditori operanti nel settore agricolo, le risorse finanziarie necessarie per la conduzione delle attività agricole, essi possono esser impiegati nello svolgimento dell'attività d'impresa, con quella peculiare funzione che si è ricordata. Va poi ricordato che la nozione di attività nel cui ambito si collocano le condotte dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità considerate dalla legge, "è desumibile dagli art. 2082,2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile" (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267693), ivi comprese anche quelle di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui (Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, dep. 2014, Cuppari, Rv. 258204).

Ritiene, pertanto, la Corte che la componente patrimoniale costituita dai diritti all'aiuto sia funzionalmente collegata allo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, nella misura in cui essa rappresenta uno degli strumenti principali per assicurare all'imprenditore le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività d'impresa. Pertanto, la ricezione di quei particolari beni giuridici e la loro utilizzazione, sia nella fase statica (rappresentata dall'inserimento dei diritti all'aiuto all'interno del patrimonio aziendale, divenendo parte significativa della consistenza patrimoniale dell'azienda e, quindi, della affidabilità dell'attività d'impresa, oltre che del valore dell'avviamento del complesso aziendale), che in quella dinamica (rivolta a conseguire attraverso i diritti all'aiuto le erogazioni da parte dell'Unione Europea delle provvidenze previste per gli imprenditori agricoli), possa costituire modalità di impiego in attività economiche dei beni stessi, ai sensi dell'art. 648 ter c.p..

1.4. Infine, occorre considerare un ultimo profilo. La descrizione - per così dire - naturalistica dell'attività di utilizzazione dei diritti all'aiuto nell'ambito di un'attività agricola d'impresa, impone di verificare se quella condotta, astrattamente inquadrabile nella fattispecie tipica del reimpiego ex art. 648 ter c.p., sia idonea a raggiungere l'effetto considerato dalla norma incriminatrice, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa di quella particolare categoria di utilità non attraverso operazioni, materiali o giuridiche, messe in atto sulle utilità stesse, ma mediante il mero reimpiego delle utilità in attività economiche o finanziarie.

A questo riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è divisa tra la posizione assunta dalla decisioni che ritengono necessario, per la sussistenza del fatto tipico sanzionato dall'art. 648 ter c.p., che la condotta di reimpiego (così come per quella di riciclaggio) sia caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio volto ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che siano impiegate nelle attività economiche o finanziarie (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267691; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259477; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251194) e la differente interpretazione proposta da altre decisioni che, rimarcando il profilo di tutela dell'assetto economico cui mira la norma incriminatrice, non ritengono necessario tale carattere nell'attività di reimpiego, in quanto ciò che rileva è l'alterazione dei meccanismi di corretto funzionamento del mercato, indotti appunto dall'introduzione nel circuito economico di elementi patrimoniali di provenienza delittuosa che apprestano un vantaggio competitivo illecito a discapito degli altri operatori del mercato (Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Corallo, Rv. 264466; Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 258525).

Ad avviso della Corte, indipendentemente dalla scelta interpretativa che si intenda seguire, la condotta considerata nell'imputazione cautelare possiede in astratto le caratteristiche che, in ogni caso,

conducono a ritenere integrata la fattispecie di reato, esclusa dal provvedimento impugnato. L'impiego dei diritti di aiuto, ove risulti dagli atti di indagine che sia stato effettuato mediante utilizzazione nell'ambito di un'attiva d'impresa agricola, mediante atti di trasferimento ripetuti e ravvicinati, in favore di soggetti che operano solo nominalmente come imprenditori agricoli, o comunque mediante operazioni rivolte a dotare di apparente legittimità le caratteristiche dei beni stessi, rappresenta strumento di dissimulazione della provenienza delittuosa, proprio grazie alla peculiarità del sistema di sostegno c.d. disaccoppiato, che può facilmente nascondere l'effettiva provenienza dei titoli, una volta immessi nel mercato e trasferiti attraverso successivi passaggi (non risultando decisiva l'assenza di collegamento tra i titoli e la proprietà dei beni destinati all'impresa agricola - terreni o bestiame - quale sintomo logico della provenienza delittuosa del bene).

Sotto altro profilo, è evidente che l'impiego consapevole di diritti di aiuto di provenienza delittuosa (e, dunque, non ancorato ai presupposti di legittimità previsti dalle fonti nazionali e comunitarie) nell'esercizio di attività d'impresa ha quale effetto quello di alterare il sistema economico dell'imprenditoria agricola, assicurando a taluni un vantaggio competitivo illecito e privando i competitori onesti delle risorse che il sistema nazionale e dell'Unione intende garantire agli stati dell'Unione e ai loro agricoltori, in ragione di presupposti e caratteristiche che fissano in misura predeterminata l'ammontare dei diritti concedibili ad ogni singolo stato.

2. L'accoglimento nei termini su indicati comporta l'assorbimento dell'esame delle ulteriori doglianze sviluppate con i restanti motivi di ricorso; in conseguenza, il provvedimento impugnato deve esser annullato con rinvio al Tribunale di Enna, che procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto enunciati e accertando se, nel caso di specie, ricorrano le condizioni di fatto per ravvisare nella condotta dell'indagata (alla luce delle caratteristiche dell'attività d'impresa e dell'utilizzazione dei diritti di aiuto) gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 648 ter c.p..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019